



Il ricorso straordinario per cassazione

Autore : Antonio Ciotola

Data: 01/09/2017

Anche la sentenza definitiva può essere impugnata se ci sono errori materiali o di fatto. Alcune considerazioni sulle caratteristiche del ricorso straordinario

La sentenza emessa dalla **Corte di cassazione** costituisce la conclusione dell'ultimo grado di giudizio; il nostro ordinamento prevede, infatti, (salvo alcune eccezioni **[1]**) che il **processo penale** (ma le medesime considerazioni valgono anche per il processo civile) si articola nei cosiddetti **tre gradi di giudizio** (processo di primo grado, giudizio di appello e ricorso per cassazione). A conclusione di questo iter processuale, la **sentenza** (di assoluzione o di condanna, non fa alcuna differenza) diviene, come si dice con terminologia giuridica, **irrevocabile**.

Cosa significa che la sentenza è irrevocabile?

Una delle caratteristiche delle sentenze è la loro idoneità a divenire **irrevocabili**: a un certo punto, infatti, a conclusione di un iter processuale che può essere più o meno articolato, la legge prevede che l'accertamento dei fatti e le decisioni assunte con sentenza siano da considerare non più in discussione, venendosi a formare la cosiddetta **verità processuale**. **Irrevocabile** vuol dire, in buona sostanza e con una certa approssimazione, che le statuizioni della **sentenza passata in giudicato** non possono più essere modificate.

Non è difficile comprendere i motivi per cui è necessaria l'irrevocabilità della sentenza: in uno stato di diritto è necessario, affinché la convivenza sociale sia ordinata, che le questioni demandate alla decisione della autorità giudiziaria siano destinate alla



irrevocabilità ovvero, in altri termini, è necessario che, a un certo punto, vi sia la **certezza dei rapporti giuridici**. A un certo momento, volendo esemplificare, deve potersi dire, con certezza giuridica, se Tizio è colpevole o innocente rispetto alle accuse che gli vengono mosse, in modo che questo accertamento non possa più essere messo in discussione.

Mezzi di impugnazione ordinari e mezzi di impugnazione straordinari

Le **sentenze irrevocabili** (anche dette **sentenze passate in giudicato**) sono definibili come quei provvedimenti giudiziari che non possono più essere impugnati con gli **ordinari mezzi di impugnazione**, vuoi perché questi sono già stati esperiti, vuoi perché sono decorsi i termini per la loro proposizione.

Il **mezzo di impugnazione ordinario** per le sentenze di primo grado è, per esempio, il ricorso in grado di appello; quello avverso le sentenze di appello (anche dette sentenze di secondo grado) è il ricorso per cassazione. Ovviamente, e non potrebbe essere diversamente, la legge prevede, di volta in volta, specifici **termini** per la proposizione dell'atto di **impugnazione [2]** decorsi i quali la **sentenza** diviene **irrevocabile** e l'impugnazione non può più essere utilmente proposta.

Si definiscono, invece, **mezzi di impugnazione straordinari**, quelli che sono proponibili avverso le **sentenze irrevocabili**. Rivolgendosi verso provvedimenti che, per loro natura, sono destinati, come si dice con terminologia tecnica, a «**fare stato**», le cui determinazioni sono, perciò, tendenzialmente non più discutibili (se Tizio viene dichiarato colpevole e condannato in via definitiva non potrà più, salvo la praticabilità della impugnazione straordinaria, far valere la sua innocenza) la legge prevede **specifiche e limitate ipotesi** nelle quali la **sentenza definitiva** può essere ancora **impugnata**.

Uno dei rimedi esperibili avverso la **sentenza definitiva** pronunciata dalla corte di cassazione è costituito, appunto, dal **ricorso straordinario per cassazione [3]**. **Ma quali sono i vizi della sentenza che possono farsi valere con il ricorso straordinario per cassazione?** Possono essere impuginate a mezzo del ricorso straordinario per cassazione le sentenze emesse dalla corte di cassazione che presentano **errori materiali** e/o **errori di fatto**. Vediamoli più da vicino.

L'errore materiale

L'errore materiale può definirsi come la mancata corrispondenza tra la volontà del



giudice, correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica. Mi spiego meglio. Nel caso di errore materiale si assiste, nella lettura della sentenza, a un difetto nella pronuncia nel senso che, pur apparendo evidente che il giudice intendeva scrivere una cosa (la sua volontà appunto) per un errore di scrittura, ne ha indicata un'altra. Volendo fare un esempio, immaginiamo che il giudice (nel nostro caso la Corte di cassazione) intendeva scrivere «1000» ma per mero errore materiale risulta scritto «10000».

L'errore di fatto

L'errore di fatto, consiste, invece, in una svista o in un equivoco rilevante ai fini della valutazione degli atti di causa, il cui contenuto, proprio a causa della «svista» viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Volendo fare un esempio, possiamo immaginare l'errore in cui la Corte di cassazione incorre non accorgendosi che manca agli atti della procedura, la **notificazione** (la comunicazione) all'imputato (o al suo difensore) dell'avviso della fissazione della udienza che, in sostanza, è venuto a determinare una compressione dei diritti difensivi dell'allora imputato (con il **passaggio in giudicato** della sentenza di condanna la persona sottoposta al processo smette di essere «l'imputato» e diviene il «condannato»)

Chi può proporre il ricorso straordinario per cassazione?

La richiesta di **ricorso straordinario** può essere proposta, con deposito dell'atto presso la cancelleria della stessa Corte di cassazione, sia dal procuratore generale che, come più di sovente accade, dal condannato. Ovviamente, anche in ipotesi di ricorso straordinario, la legge prevede dei **termini di decadenza** ovvero, in altre parole, dei termini decorsi i quali il ricorso non può più essere utilmente proposto; è, infatti, previsto che la richiesta può essere depositata entro il termine di **centottanta giorni** decorrenti dal deposito del provvedimento impugnato.

Sospensione degli effetti della sentenza impugnata

Quando la **sentenza** è definitiva la stessa deve essere posta in **esecuzione**. **Cosa significa che la sentenza deve essere eseguita?** Un esempio può chiarire meglio la questione. Immaginiamo che Tizio sia stato **condannato** per **stalking** alla pena di quattro anni di reclusione. Quando la sentenza è divenuta definitiva Tizio dovrà essere condotto in carcere per espiare la sua condanna, trovando così **esecuzione** la sua **sentenza**. In buona sostanza, la domanda alla quale occorre dare risposta è la seguente: **Ma cosa succede se la sentenza definitiva da eseguire (o già in esecuzione) presenta degli errori materiali e/o di fatto?**



La legge non prevede alcun meccanismo di sospensione automatica prevedendo, anzi, che la presentazione del **ricorso straordinario non sospende** gli effetti del provvedimento. Solo in casi di «**eccezionale gravità**» la corte di cassazione può provvedere a ordinare la sospensione degli effetti della sentenza, lasciando alla libera valutazione del giudice la determinazione e la valutazione della «eccezionale gravità» che legittima la emissione della **ordinanza di sospensione** degli effetti della sentenza impugnata.

Note:

[1] Per i processi che in primo grado si sono celebrati secondo il rito cosiddetto patteggiato è previsto quale unico mezzo di impugnazione il ricorso diretto per cassazione.

[2] Art. 585 cod.proc.pen.

[3] Art. 625 bis cod.proc.pen.